




*Centri di Raccolta Comunali
requisiti tecnico-gestionali e novità a
seguito del D.M. 7/04/2025*


Dicembre 2025



Contenuti della sessione

- Disciplina dei Centri di Raccolta Comunali
 - ✓ Definizioni
 - ✓ Dotazioni tecniche e strutturali
 - ✓ Tracciabilità e Adempimenti documentali
- Il DM 7/04/2025 *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).*
- Analisi dello Schema del nuovo Dm Ambiente: Disciplina dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Quesiti



Disposizioni normative




Art. 183, comma 1, lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008, modificato con decreto ministeriale 13 maggio 2019, recante la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

D. Lgs. n. 116/2020 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” e vigente dallo scorso 26 settembre – ha innovato (anche) la disciplina dei centri comunali di raccolta, regolamentati dal D.M. 8 aprile 2008, con importanti modifiche sostanziali, integrando in particolare l'elenco delle tipologie di rifiuti che vi possono essere conferite.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 aprile 2025 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti). Entrato in vigore il 18 giugno 2025.


Schema di decreto ministeriale recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.



Regolamenti comunali



Regolamenti	Indicazioni
REGOLAMENTO per la gestione integrata rifiuti urbani	<p><i>Obblighi e Divieti</i></p> <p><i>Termini per la trasmissione la documentazione attestante la quantità e le frazioni avviate a recupero.</i></p> <p><i>Entro 60 giorni il Gestore comunica esito verifica utente</i></p> <p><i>Accesso ai CR e CI</i></p> <p><i>Contratto Integrativo</i></p>
REGOLAMENTO Centro Raccolta	<p><i>Il regolamento comunale abilita il centro di raccolta al raggruppamento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamenti,</i></p> <p><i>Condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>obbligo del gestore richiedere al conferente i dati previsti dall'Allegato 1a al D.M. 8 aprile 2008, quali: ragione sociale, via, civico, partita iva o codice fiscale, descrizione della tipologia del rifiuto, codice europeo del rifiuto (CER), targa del veicolo che conferisce.</i><i>L'accesso a tali soggetti è consentito previa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in corso di validità ed eventuale stipula della convenzione</i><i>Ai sensi dell'art. 193, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 succ. mod. i conferimenti non sono subordinati alla presentazione del formulario di identificazione del rifiuto</i>




RIFIUTI URBANI definizione/classificazione



Sono rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; [i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni]
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. [nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)"]
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.



RIFIUTI URBANI E SPECIALI



Secondo l'origine

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

*i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)*


Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:


- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti)*
- c) lavorazioni industriali **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);*
- d) lavorazioni artigianali **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);*
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);*
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);*
- g)attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i **rifiuti da abbattimento** di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;*
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (**urbani**);*
- i) i veicoli fuori uso.*




Art. 184 c.1 del D.lgs. 152/2006



RIFIUTI URBANI definizione/classificazione






RIFIUTO URBANO natura e composizione



allegato L-quater D.lgs. 152/2006

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301



Elenco attività




allegato L-quinquies D.lgs. 152/2006

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

Le attività non elencate ma ad esse simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



RIFIUTI URBANI definizione/classificazione



*la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) **rileva ai fini degli obiettivi** di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati*

Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su **dati affidabili e raffrontabili** e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE *dovrebbe essere in linea con* la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e all'OCSE) Direttiva (UE) 2018/851 (10)

Chiarimenti : Nota del MiTE del 14 maggio 2021


In linea con quanto stabilito dalla Direttiva Rifiuti 2018/851 (considerando 10), si ribadisce che la definizione di rifiuti urbani, che comprende anche i **rifiuti c.d. “simili”** (cioè quei rifiuti prodotti dalle attività economiche dell'Allegato L-quinquies e riportati nell'allegato L-quater, che sono merceologicamente simili ai rifiuti domestici) è stata armonizzata a livello europeo per evitare difformità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Pertanto, tale definizione ha una **finalità statistica** per fare in modo che tutti gli Stati membri calcolino gli obiettivi di riciclo nello stesso modo. (..) In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell'ambito del circuito pubblico... Al tal proposito è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani.. debba essere intesa esclusivamente **ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo**. La definizione vale solo ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo **e non per affidarne la privativa ai Comuni** e tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti simili possono avvalersi del servizio fornito da operatori privato come previsto dall'art. 198 del DLgs 152/06.



Definizioni di Centri di raccolta



DM 7/04/2025



art. 183,
comma 1,
lettera mm
D.lgs
152/2006

«**centro di raccolta**»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

..i Comuni possono individuare **appositi spazi**, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate **apposite aree adibite al deposito preliminare** alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.

Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di ***filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.***)


art. 181,
comma 6,
D.lgs
152/2006

a) **centro di raccolta autorizzato in via ordinaria precedentemente DM 8 aprile 2008**: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo.

b) **centro di raccolta mobile**: strutture mobili (es. ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta.

c) **aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo**: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.

e) **centro per lo scambio e il riuso**: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.



Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo


Riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (art. 183, comma 1, lettera r)

Azione di prevenzione

*Il riutilizzo riguarda un **prodotto** o una componente che non è rifiuto*

Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere re-impiegati **senza altro pretrattamento** (art. 183, comma 1, lett. q) finalizzati all'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti **conformi al modello originario**.

*La preparazione per il riutilizzo riguarda un **rifiuto** e quindi compreso nelle forme di recupero di materia e necessita di un'autorizzazione.*



Approvazione /Autorizzazione

*La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 **è approvata dal Comune** territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.*


Il regolamento comunale abilita il centro di raccolta al raggruppamento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Per i centri di raccolta **non è previsto alcun titolo abilitativo** viene fatto espresso divieto di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo, (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), salve alcune eccezioni, come accade per le **riduzioni volumetriche delle frazioni solide, per agevolarne il successivo trasporto.**

Anche la Corte di Cassazione Penale (Sez. III) ha confermato, nella **sentenza n. 17864 del 9 maggio 2011** tale principio, affermando che “l’attività dei centri di raccolta non è assoggettabile ad autorizzazione regionale in quanto la realizzazione di essi è soggetta unicamente all’approvazione del Comune territorialmente competente.

*È altresì necessario precisare che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero. Inoltre, l’individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche. **Risposta ad interpello MinAmbiente 3 maggio 2023, n. 70065***





Approvazione /Autorizzazione

La vigente disciplina regolamentare prevede che:


- in tali centri, adibiti esclusivamente ad attività di raccolta, possono confluire solo *“i rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 allo stesso D.M., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle*
- utenze domestiche e non domestiche (anche attraverso il gestore del servizio pubblico) produttrici di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati;
- altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (il riferimento d'obbligo per questa categoria di soggetti, è rappresentato dai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'art. 3, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 151/2005).
- Il gestore del centro di raccolta deve essere iscritto nell'apposita Categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali;
- sotto il profilo tecnico/gestionale, devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato 1 allo stesso DM 8 aprile 2008;



Va evidenziata la mancata previsione, all'articolo 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008, della possibilità di conferire rifiuti speciali, neppure se tipologicamente e merceologicamente analoghi a quelli ammessi, da parte di utenze artigiane e produttive.

*Altri **soggetti** tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, il riferimento d'obbligo per questa categoria di soggetti è rappresentato dai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 3, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 151/2005.

Rappresentando una eccezione al regime autorizzativo. Bisognerà preliminarmente verificare se il centro di raccolta di rifiuti sia rispondente ai requisiti indicati dai D.M. citati, dovendosi escludere, in caso affermativo la necessità di autorizzazione.



Durata del Deposito e tracciabilità

Il trasporto agli impianti di destino è da effettuarsi tenendo conto che il deposito, per ogni frazione merceologica, **non deve superare i tre mesi**.


La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero **entro 72 ore**, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Devono essere adottate **procedure di contabilizzazione** dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta **devono essere trasmessi**, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta **comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche** del rifiuto o delle materie prime seconde.


Poiché il D.M. 8 aprile 2008 si limita a stabilire i requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta senza specificare nulla in merito agli obblighi di verifica e controllo, si ritiene che questi ultimi debbano rispondere ai principi **generali in materia di gestione rifiuti**: pertanto, il gestore dei centri di raccolta ha **l'onere di verificare** che i rifiuti gli siano conferiti da soggetti titolati al loro trasporto e detenzione e la durata dei depositi.



Tracciabilità nel nuovo Schema di decreto ministeriale

Articolo 6 (Tenuta dei registri)

1. Ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, **per i quali la registrazione può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.**
2. I gestori dei centri di raccolta annotano inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il **peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**
3. I centri di raccolta si dotano di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i centri di raccolta compilano uno schedario numerato progressivamente, anche su supporto informatico, conforme alle schede allegate al presente decreto.
4. Nei casi di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i centri di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti che conferiscono rifiuti urbani, del numero di conferimenti dagli stessi effettuati nonché delle frazioni di rifiuto conferite avviate al riciclo.
5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta sono conservati dal gestore per tre anni e trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
6. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.



Modalità di conferimento e di gestione

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito **dell'esame visivo effettuato dall'addetto**, devono essere collocati in aree **distinte del centro per flussi omogenei**, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, **separando** i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.


Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee **deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza**, in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti a effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza** opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007



Modalità di gestione

All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.


Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati a essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.




Linee guida per la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA ESTERNA E PER LA RELATIVA INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti Luglio 2021

Le linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, **nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.**

Sono esclusi dall'applicazione delle linee guida, gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

All. C.2 MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018 (da sottoscrivere da parte del gestore)



Dm Interno 26 luglio 2022: nuove norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti/impianti di stoccaggio rifiuti e centri di raccolta.


In vigore dal 9 novembre 2022 le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti/impianti di stoccaggio rifiuti e centri di raccolta.

Campo di applicazione

gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, **nonché i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3000 m2.**

Tempi :

- attività di nuova realizzazione data di entrata in vigore del decreto.
- Attività esistenti "fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi", sono previsti cinque anni di tempo dalla data di entrata in vigore del decreto (9 novembre 2022) per l'adeguamento alle nuove regole.



Tipologie di rifiuti conferibili




1. imballaggi in carta e cartone (EER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (EER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (EER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (EER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (EER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (EER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (EER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (EER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (EER 20 01 02)
10. frazione organica umida (EER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (EER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (EER 20 01 13*)
13. acidi (EER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (EER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (EER 20 01 17*)
16. pesticidi (EER 20 01 19*)

17. tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (EER 20 01 21)
18. **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)**
19. oli e grassi commestibili (EER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, per esempio oli minerali esausti (EER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (EER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (EER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (EER 20 01 30)
24. farmaci (EER 20 01 31* e 20 01 32)
25. **batterie e accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (EER 20 01 33*)**
26. rifiuti legnosi (EER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (EER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (EER 20 01 40)
29. **sfalci e potature (EER 20 02 01)**
30. ingombranti (EER 20 03 07)

31. **cartucce toner esaurite (EER 20 03 99)**
- ~~32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.~~
33. **toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (EER 08 03 18)**
34. imballaggi in materiali compositi (EER 15 01 05)
35. imballaggi in materia tessile (EER 15 01 09)
36. **pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (EER 16.01.03)**
37. filtri olio (EER 16 01 07*)
38. **componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (EER 16 02 16)**
39. gas in contenitori a pressione e aerosol a uso domestico (EER 16 05 04* EER 16 05 05)

40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 01 07)
41. **rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 09 04)**
42. batterie e accumulatori diversi da 20 01 33* (EER 20 01 34)
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (da utenze domestiche) (EER 20 01 41)
44. terra e roccia (codice CER 20 02 02)
45. altri rifiuti non biodegradabili (EER 20 02 03)
- 45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199)
- 45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303)
- 45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).



Obblighi RENTRI per i gestori dei centri di raccolta

I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006, in quanto raccoglitori e trasportatori professionali, sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.


Nel caso in cui la gestione del centro di raccolta sia oggetto **dell'atto di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**, gli obblighi di iscrizione e di trasmissione al RENTRI dei dati del registro di carico e scarico del centro di raccolta sono in capo al gestore del servizio integrato.

E' obbligatorio attivare il registro cronologico centro di raccolta per ogni centro che riceve rifiuti pericolosi. Questo registro va gestito **per i soli rifiuti pericolosi** che escono dal centro di raccolta con annotazione contestuale di carico/scarico.

Se l'impianto opera con un'autorizzazione ordinaria, il gestore del servizio pubblico è obbligato a iscriversi al RENTRI anche per i rifiuti non pericolosi, attivando il registro cronologico per il recupero e/o smaltimento.

FONTE

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&idFaq=N34947&previousPage=home&idCategory=videnza>



Obblighi RENTRI per i gestori dei centri di raccolta



I gestori dei centri di raccolta, per i **rifiuti pericolosi in uscita** dal centro di raccolta:


- tengono, dal 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale e trasmettono al RENTRI i dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

I gestori dei centri di raccolta, per i **rifiuti non pericolosi in uscita** dal centro di raccolta:

- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente dal portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026, il FIR in modalità digitale.

FONTE

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&idFaq=N34947&previousPage=home&idCategory=evidenza>




QUESITO : Per i centri di raccolta rifiuti comunali, vige l'obbligo di rendere consultabili le registrazioni presso il sito (centro di raccolta) ai sensi del Dm 59/2023 o se la consultazione possa avvenire presso la diversa sede operativa dell'operatore



I registri cronologici “sono tenuti” nei luoghi indicati dall'articolo 190, comma 10 (o 11), [Dlgs 152/2006](#) non significa che debbano essere annotati/compilati da qualcuno che sia fisicamente presente nel centro di raccolta ma che nel centro devono comunque essere presenti “mezzi informatici” unitamente a un incaricato abilitato all'ingresso nel RENTRI e capace di estrarre il registro per un'eventuale verifica da parte dell'Autorità di controllo. Ciò al fine di “*garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici*”.

L'obbligo consiste nel fatto che presso il centro di raccolta, su richiesta dell'Autorità di controllo, il registro in formato digitale possa essere consultato e stampato. A tal fine, tuttavia, occorre che nel centro di raccolta sia presente un incaricato che con le proprie credenziali possa accedere al RENTRI e operare per un'esportazione di dati dal registro, annotazioni possono essere apposte in altra sede del soggetto iscritto (operatore) tramite l'azione fisica di altro suo incaricato.

Se, però, l'incaricato non è presente nel centro di raccolta deve essere in grado di inviare al soggetto presente i dati del registro a fini di consultazione, riproduzione e copia.




Nuova disciplina sulle sanzioni in materia di gestione rifiuti

La legge n° 147 del 3/10/2025 ha convertito il Decreto-legge 116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).

L'intervento normativo in vigore dall'8 ottobre 2025 non si limita ad apportare modifiche puntuali, ma riscrive il sistema sanzionatorio su alcune fattispecie ambientali previste nel D.L.vo 152/2006, nel Codice penale, nel D.L.vo 231/2001 e anche nel Codice della Strada con l'obiettivo di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti ambientali.

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 147/2025 riguardano :


- inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
- nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
- nuove sanzioni accessorie (sospensione patente e iscrizione all' Albo) e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni



Nuova disciplina sulle sanzioni in materia di gestione rifiuti

Il testo interviene **in modo sistemico sul D.lgs. n. 152/2006** nei seguenti articoli:

- **Art. 255: l'abbandono di rifiuti** non pericolosi è punito con ammende fino a 18.000 euro. Se effettuato con veicoli, scatta la sospensione della patente da 4 a 6 mesi.
- **Art. 255-bis e 255-ter: introdotti due nuovi delitti per l'abbandono in casi particolari e di rifiuti pericolosi, con pene fino a 6 anni e 6 mesi.**
 - (al fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; o siti contaminati)
- **Art. 256:** la gestione non autorizzata di rifiuti diventa delitto, con aggravanti per pericolo ambientale e uso di veicoli. Prevista la confisca dei mezzi e delle aree.
- **Art. 256-bis:** la combustione illecita di rifiuti è punita con pene fino a 7 anni, aumentabili in caso di incendio.
- **Art. 259:** la spedizione illegale di rifiuti è trasformata in delitto, con reclusione da 1 a 5 anni.




Nuova disciplina sulle sanzioni in materia di gestione rifiuti

Sono previste modifiche al **Codice della Strada** con l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono essere duplicate in ipotesi di reiterazione, e si introduce la possibilità di applicare sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida nelle ipotesi più gravi. La previsione della sospensione della patente di guida come sanzione accessoria per il conducente del veicolo si applica alle fattispecie di reato previste dal D.L.vo 152/2006 quando la condotta avviene utilizzando un veicolo a motore e riguarda:

- Art. 255 – Abbandono di rifiuti non pericolosi,
- Art. 255-bis – Abbandono di rifiuti pericolosi ,
- Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 258 – Violazione degli obblighi sui registri e formulari

-



Attività abusiva → gestione rifiuti senza autorizzazione



Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti

in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli **208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216** è punito:

~~a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;~~

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

L'articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 convertito nella legge n° 147 del 3 ottobre 2025 modifica l'articolo 256 del DLgs 152/2006 che disciplina le sanzioni sulla gestione dei rifiuti senza autorizzazione.

con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena é della reclusione da uno a cinque anni.”



QUADRO RIASSUNTIVO AUTORIZZAZIONI

Tipologia	Attività	Durata
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) <i>art.29-ter</i> D.lgs. 152/06	Particolari attività di gestione e particolari tipologie di rifiuti allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06	10 anni dalla data di rilascio (12 anni se SGA certificato con ISO 14000) (avviato dall'autorità competente, entro 180gg)
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)	Tutte le altre tipologie di rifiuti o di attività di gestione non ricomprese nelle attività di cui sopra	10 anni (rinnovo 180gg prima)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR 59/2013)	E' il provvedimento autorizzativo che ricomprende la procedura semplificata (art.216) qualora presenti autorizzazioni esplicite (scarichi, emissioni, ..)	15 anni (rinnovo 6 mesi prima)



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013

L'Aua è il provvedimento che sostituisce i seguenti atti in materia ambientale (articolo 2, lettera a) e articolo 3, commi 1 e 2, Dpr 59/2013):


- 1) **autorizzazione agli scarichi** (capo II del titolo IV della sezione II, Parte III, Dlgs 152/2006);
- 2) **comunicazione preventiva** (articolo 112, Dlgs 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti previsti all'articolo 269, Dlgs 152/2006;
- 4) **autorizzazione generale** prevista all'articolo 272, Dlgs 152/2006;
- 5) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 6) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9, Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99;
- 7) **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216, Dlgs 152/2006.

DPR n. 59 del marzo 2013 -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Circolare 7 novembre 2013 il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.

Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con **Dpcm 8 maggio 2015** in vigore dal 30/6/ 2015.

Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.




Esclusioni



- impianti soggetti ad AIA;
- progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs. n. 152/06)
- procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/06)
- impianti FER (D.lgs. 387/2003)(fonti energetiche rinnovabili)
- attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE

Devono ritenersi esclusi dall'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP



Ambito di applicazione


L'AUA di regola è **obbligatoria**, e deve essere richiesta per stabilimenti/attività/impianti esistenti:

- quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria;
- quando scade una comunicazione ma l'attività è soggetta anche a uno o più titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
- quando si verifica una modifica sostanziale che impone la necessità di richiedere una nuova AUA

Qualora l'Impresa, nell'ambito dell'intervento da realizzare, debba conseguire, oltre all'AUA anche altri titoli abilitativi NON ambientali (es. permessi edilizi, autorizzazioni sanitarie, certificazioni antincendio, ecc.) sarà cura del S.U.A.P. coordinare il procedimento ai sensi del d.P.R. 160/2010 con la convocazione della Conferenza di Servizi e nell'ambito della stessa la Provincia provvederà ad adottare e trasmettere l'A.U.A..

Al S.U.A.P. compete il rilascio del titolo autorizzativo sulla base del provvedimento adottato dalla Provincia/Città Metropolitana





Procedure semplificate Rifiuti e AUA


Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l'ottenimento **dell'Autorizzazione Unica Ambientale**.

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambi le autorizzazioni il soggetto richiedente **è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**.



D.P.R. n.59/2013

Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006



Come vanno raccolti i mezzi a motore termico utilizzati dai privati per il taglio erba (tagliaerba domestici)?



ROBOT TAGLIAERBA MAMMOTION Yuka Mini 800



IVA ed Eco-contributo RAEE
incluse

Peso

10.6 kg

Tipo di dispositivo

ROBOT TAGLIAERBA

Potenza

88 W

Alimentazione di energia

Batteria



Reso Gratuito 30 GG

Video montaggio

Parti di ricambio

Assistenza Post-Vendita


RAEE Per lo smaltimento avete due possibilità:

1. consegnarlo al momento dell'acquisto al distributore **gratuitamente**
2. Portarlo al Centro di raccolta del Comune di appartenenza.

Se il tosaerba è alimentato a benzina, una volta esaurito, viene considerato **rottame metallico**. Per questo il metallo non va buttato con i rifiuti domestici. Per lo smaltimento di un tosaerba con motore a benzina avete due possibilità:

1. consegnarlo **gratuitamente a un centro di raccolta di materiali** nelle vostre vicinanze.
2. Richiedere un **ritiro da parte del recupero metalli**.

Informatevi in merito alle possibilità nella vostra regione. Per quanto riguarda i costi del ritiro, dipende dall'organizzazione di smaltimento, dal peso e dalla quantità del metallo vecchio



Chiedo conferma o meno se le attività commerciali possono conferire ai CDR, previa iscrizione in cat. 2 bis?



Sì, i rifiuti prodotti in attività commerciali rientranti nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies sono considerate produttive di rifiuti urbani previa iscrizione all'Albo possono essere conferiti nei centri di raccolta a condizione che siano ammessi nel centro stesso. NON possono essere conferiti se relativamente alla tipologia l'elenco di rifiuti ammessi riporta l'indicazione UTENZE DOMESTICHE.

Possono conferire al CDR le utenze non domestiche di cui al comma 2 sono quelle individuate all'allegato L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-quater del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 se i rifiuti prodotti sono ammissibili.



Il toner rientra tra i rifiuti urbani conferibili da utenze non domestiche. Mi risulta che l'albo non rilasci tale CER tra i rifiuti trasportabili con la 2bis. Come si può conferire pertanto tale rifiuto al CDR?

I toner usati in azienda li posso portare al CDR?



Per capire se il rifiuto proveniente da fonte diversa dalla domestica sia urbano e conferibile nel CDR sarà necessario:

- Verificare che lo stesso non rientri nelle ipotesi tassative di esclusione dal novero degli urbani;
- Verificare se sia un rifiuto rientrante tra quelli indicati dall'Allegato L-quater;
- Verificare se la fonte di provenienza sia indicata dall'Allegato L-quinquies o sia alle stesse assimilabile

*(Le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali. Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della definizione di rifiuti urbani e producono solo rifiuti speciali, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Le attività agricole, agroindustriali e della pesca **producono SEMPRE rifiuti speciali**)*

- Verificare che il rifiuto da conferire sia ammesso tra le tipologie di rifiuto accettato dal Centro di raccolta
(Regolamento comunale e Dm 8 aprile 2008 succ. mod.)

38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* **(limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)**
(EER 16 02 16)

Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008

1.	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (Limitatamente ai toner e cartucce di stampa)	16 02 16 16 02 15*	utenze domestiche
----	--	-----------------------	-------------------

Schema di decreto ministeriale recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".



CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it